



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Movimento5Stelle  
Gruppo Consiliare

P.G. 83402/17

Ferrara, 13 luglio 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale di  
Ferrara

**Oggetto: Ordine del Giorno NO SLOT su distanze e censimento luoghi sensibili.**

### **PREMESSO**

Che dal 2016 la ludopatia derivante da gioco d'azzardo è inserita nei L.E.A. (Livelli essenziali di Assistenza), le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione .

Che si stima nel nostro paese una presenza di 400 mila macchinette per gioco d'azzardo in circa 96 mila punti gioco.

Che il rischio di ludopatia concerne in modo incrementale i minorenni (il 36% dei 15enni e il 40% dei 16enni hanno utilizzato macchinette slot)

Che 8 bar su 10 hanno macchinette slot.

Che la ludopatia agisce come fattore incrementale di prestito ad usura e prostituzione (poiché esistono casi sempre più frequenti di giocatrici compulsive che si prostituiscono e giocatori che chiedono prestiti).

Che il rimpinguamento delle casse dell'erario (dal 2000 al 2016 lo Stato ha incassato 100 miliardi di euro afferenti gioco d'azzardo) non è giustificativo della pubblicità sempre più diffusa del gioco d'azzardo.

Che il coinvolgimento di associazioni mafiose e malavitose è ampiamente documentata nelle filiere afferenti a gioco d'azzardo "lecito".

**PRESO ATTO CON SODDISFAZIONE CHE**

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha finalmente approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d'azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016.

Diventa operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto e altri luoghi sensibili.

Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse che a quelle già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni.

Sono ritenuti luoghi sensibili gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori.

Viene lasciata Libertà ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni e che viene indicato come criterio l'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.

L'amministrazione comunale deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito situati a meno di 500 metri.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti.

Sulla base di suddetta analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l'adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura. Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che

intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente.

L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l'iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l'installazione dell'apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere l'applicazione di sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell'attività. L'accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo, in violazione della distanza dai luoghi sensibili, comporta la chiusura dell'apparecchio con i sigilli, oltre che l'applicazione di sanzione amministrative pecuniarie.

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all'Osservatorio Regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sigillati.

### CONSIDERATO CHE

- La Regione Emilia Romagna con delibera di giunta nr. 831 del 12/06/2017 ha approvato il documento **“Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”**, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.
- pubblicherà il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO , IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

- A recepire e rendere attuativo quanto disposto da Regione Emilia Romagna con delibera di giunta nr. 831 del 12/06/2017 ([http://servizissir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action\\_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod\\_protocollo=GPG%2F2017%2F454](http://servizissir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG%2F2017%2F454)) nel documento **“Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”**, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016

- A recepire la delibera regionale del 12 giugno 2017, con cui si rende attuativa la L.R. 5/2013 sopraindicata con relativa successiva integrazione che prevede inoltre, siano equiparati alla nuova installazione – e ricadono quindi, sotto l'obbligo di rispettare le distanze dai luoghi sensibili – i rinnovi di contratti fra esercente e concessionario, l'installazione di un apparecchio in un altro locale nel caso di trasferimento dell'attività e la stipula di un contratto con un nuovo concessionario.
- Affrettare le mappature necessarie richieste dalla legge ed essere scrupolosi nell'effettuarle, visto che esiste la possibilità di allargare anche l'elenco dei luoghi sensibili da dove tenere lontane le slot o le sale scommesse. Visto che per i Comuni c'è un tempo massimo di 6 mesi, a cui se ne aggiungeranno altri 6 a disposizione dei gestori per adeguarsi, ci vorrà ancora del tempo per vedere concretamente i primi risultati. Per questo ci appelliamo ai sindaci perché accelerino i tempi a tutela della salute dei propri cittadini e delle fasce più deboli.
- Effettuare immediato censimento dei luoghi sensibili.
- Individuare altri eventuali luoghi sensibili come previsto dal comma 2 quater art.6 legge Regionale nr. 5 del 2013 come modificato dall'art.48 Legge Regionale nr. 18 del 2016
- A produrre mappatura dei suddetti luoghi sensibili. Visto l'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana e il disturbo della quiete pubblica si considereranno "zone sensibili" nella nostra città anche le zone GAD, incluso Piazza XXIV Maggio (Acquedotto), Piazzale Giordano Bruno, stadio Mazza, Baluardi di via Belvedere, Rampari di San Paolo, stazione ferroviaria e delle corriere, Istituti bancari, sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti, di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi e ogni altro luogo a discrezione di codesta amministrazione comunale.
- All'individuazione di sale da gioco, sale scommesse, esercizi e tutto quanto previsto dalle disposizioni di legge per poter dare immediata attuazione della delibera nei tempi previsti, e conseguente comunicazione **all'Osservatorio Regionale sul Gioco D'Azzardo**
- Integrare fra le condizioni per le concessioni relative alla gestione dei locali di proprietà del Comune a favore di Associazioni/circoli o privati in genere, il divieto assoluto di installazione di apparecchi slot-machine e del commercio di prodotti di qualsiasi genere riferibili a scommesse o che prevedano premi in denaro;

Al fine di avere chiara la dimensione del fenomeno che si vuole contrastare, in modo da garantire l'efficienza dei provvedimenti assunti, predisporre entro 6 mesi, la mappatura dei luoghi sensibili prevista dalla disposizione regionale, estendendo il censimento alle sale gioco e sale scommesse su tutto il territorio, comprese quelle che si trovano ad una distanza superiore i 500 mt. dai suddetti luoghi sensibili, indicando inoltre l'esatto numero di slot-machine e VLT attive;

- Predisporre l'obbligo di cartellonistica informativa adeguata e ben visibile da collocare all'interno dei locali in cui sono presenti Slot-machine, sui cui siano chiaramente esposti gli orari di funzionamento e cartelli informativi sul rischio della dipendenza da gioco

Il Consigliere comunale M5S  
Claudio Fochi

